

TRIBUNALE DI NAPOLI - X SEZIONE CIVILE

ORDINANZA EX ART 702 bis c.p.c.

Il G.U., dott.ssa Giovanna Ascione,

ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento n. 22625/17 R.G., riservato all'udienza del 28 marzo 2019 e vertente

TRA

_____, rappresentati e difesi dall'avv. _____ in virtù di procura in atti

RICORRENTI

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

RESISTENTE

NONCHE'

_____, S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., e _____, quale socio nell'interesse proprio e _____, rappresentati e difesi dagli avv.ti _____ e _____ in virtù di procure in atti

INTERVENTORI VOLONTARI

letti gli atti;

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

rilevato:

che i ricorrenti hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli del 28 giugno 2017 con il



quale era stato liquidato in loro favore l'importo complessivo di euro 257.013,00, oltre spese pari ad euro 25.701,30, quali custodi ed amministratori giudiziari nominati nel proc. pen. n. 59346/10 relativamente al sequestro preventivo "dell'intero capitale sociale e, quindi, delle relative aziende delle società . e

' disposto a carico degli imputati

, non avendo il GIP tenuto in debito conto la mole di lavoro svolto e la disciplina legislativa in materia;

che si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto dell'opposizione;

che hanno spiegato intervento volontario nel procedimento .I. e

quale socio nell'interesse proprio e dell' chiedendo il rigetto dell'opposizione;

ritenuto:

- che appare opportuno richiamare la disciplina di cui al D.P.R. n.177/15 ("Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14") richiamato dai ricorrenti e dal GIP nel provvedimento opposto;

- che, in particolare, l'art. 3, punto 1 stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi distinguendo tra varie tipologie (per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario; per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi; per gli immobili; per i frutti), chiarendo al punto 2 che, "Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera: a) l'importo realizzato, per i beni liquidati; b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione; c) ogni altra somma ricavata";



- che i successivi punti 4 (*“Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all’amministratore giudiziario è corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull’ammontare dei ricavi lordi conseguiti”*), 5 (*“Il compenso liquidato a norma del presente articolo non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro”*), 6 (*“Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa”*), 7 (*“Nell’ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo nè passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo”*), 8 (*“All’amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull’importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori”*) e 9 (*“Quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva”*) disciplinano ulteriori aspetti da considerare ai fini della liquidazione;

- che il successivo art. 4 (*“Aumento o riduzione del compenso”*) stabilisce poi che l’autorità giudiziaria *“può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma dell’articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: a) complessità della gestione; b) ricorso all’opera di coadiutori; c) necessità e frequenza dei controlli esercitati; d) qualità dell’opera prestata e dei risultati ottenuti;*



- che tale valutazione va condivisa, considerato che il sequestro preventivo ha riguardato l'intero capitale sociale e, dunque, l'intero patrimonio degli imputati Cosentino quale unitario centro di interessi, sicchè correttamente detto patrimonio, benchè gestito a mezzo di due distinte società, va considerato unitariamente;
- che, tenuto conto dei criteri sopra indicati, il GIP risulta aver correttamente applicato detti criteri ed adeguatamente motivato nel decreto in ordine ai parametri utilizzati ed alla effettiva attività posta in essere dagli ausiliari, con l'unica eccezione che segue;
- che, infatti, in ordine al mancato riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 6 D.P.R. cit., pure oggetto di doglianza da parte dei ricorrenti, non può condividersi il ragionamento del primo giudice;
- che il punto 6 stabilisce che, *“Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa”*;
- che, nella specie, sussistono i presupposti per far applicazione di tale previsione, considerato che nel patrimonio oggetto di sequestro rientrano sia beni costituiti in azienda oggetto di gestione diretta da parte degli amministratori giudiziari (lettera a) sia beni immobili (lettera c) sia i frutti (lettera d), sicchè deve riconoscersi la maggiorazione ivi prevista e, tenuto conto del compenso base di cui al decreto in esame (euro 197.703,00), tale maggiorazione va determinata in euro 49.425,75;
- che, per contro, non può riconoscersi ai ricorrenti il compenso di cui al 4° comma dell'art. 3 (*“Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore giudiziario è corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento*



sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti"), in quanto, se è vero che nella specie, come sopra evidenziato, ricorre l'ipotesi di cui al 1° comma, lett. a), è anche vero che tale comma fa riferimento quale parametro agli utili netti ed ai ricavi lordi conseguiti, collegando causalmente detto parametro, come condivisibilmente rilevato dal GIP, all'attività degli amministratori;

- che, pertanto, per riferire utili e ricavi ad una specifica attività degli amministratori (peraltro l'incarico è durato solo due anni) e non all'organizzazione aziendale delle singole società (si tratta di aziende con notevole fatturato e con un'articolata organizzazione), occorre dedurre e provare, come rilevato dal primo giudice, "*... un quid pluris derivante da specifiche iniziative adottate durante l'amministrazione giudiziaria*", ma nella specie "*non è stato dedotto alcun elemento in tal senso*";

- che, stante l'incarico collegiale, vanno confermati anche l'aumento del 30%, di cui all'art. 5 D.P.R. n. 177/15, del compenso base come previsto nel decreto opposto ed il mancato riconoscimento dell'aumento del 100% di cui all'art. 4 D.P.R. cit., non essendovi valide ragioni per modificare le condivisibili valutazioni espresse dal GIP e considerato, quanto al secondo punto, che si tratta di un aumento del tutto facoltativo ("*Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato...*", comma 2, art. 4);

- che va confermato il decreto impugnato anche in ordine alla liquidazione complessiva del compenso senza distinzione tra i tre professionisti, considerato anche che il D.P.R. richiamato, all'art. 5, fa riferimento al compenso globale ("*Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale...*");

- che in definitiva, a modifica del decreto impugnato, va liquidata in favore dei ricorrenti, in luogo della somma di euro 257.013,00, la somma complessiva di euro



306.438,75, ferme restando le altre statuizioni di cui al decreto medesimo, non oggetto di contestazioni;

- che, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della complessità delle questioni trattate, sussistono le ragioni *ex art. 92 c.p.c.* per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

1) a modifica del decreto impugnato, liquida in favore dei ricorrenti, in luogo della somma di euro 257.013,00, la somma complessiva di euro 306.438,75, ferme restando le altre statuizioni di cui al decreto medesimo;

2) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio;

3) manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Napoli, 28 aprile 2019.

IL G.U.

